



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,

AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

CIG 6865937E70

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Luigi Marroni, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusti poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2015 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**" o "**Emittente**");

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**" o "**Impresa**" o "**Emittente**")



PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



- periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
 - g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni], attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____;
 - h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi [oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
 - i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____ / _____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
 - k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
 - m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (*Capitolato Tecnico*), l'Allegato "B" (*Offerta Tecnica del Fornitore*), l'Allegato "C" (*Offerta Economica del Fornitore*), l'Allegato "D" (*Condizioni Generali*), l'Allegato "E" (*Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione*).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "D";
 - e) **Emittente/Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Importo stimato della Convenzione**: si intende l'importo corrispondente a Euro 723.090,00; Si precisa che il valore della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell'arco temporale di durata della Convenzione. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti dell'aggiudicatario della Convenzione medesima.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



normative ivi richiamati.

2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione. In particolare:
 - a) in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 7 delle Condizioni Generali, per le prestazioni oggetto della presente Convenzione non sono previste verifiche ispettive;
 - b) in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 16 delle Condizioni Generali, per le prestazioni oggetto della presente Convenzione non è prevista la produzione da parte del Fornitore della relativa documentazione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e relativi allegati ivi incluso il Capitolato Tecnico, e quanto contenuto nella documentazione del Fornitore (eventuali fogli informativi, regolamenti, condizioni generali di contratto, procedure, ecc.) anche se allegata o richiamata nell'Offerta Tecnica o nei singoli Ordinativi di Fornitura, prevarrà quanto stabilito nella presente Convenzione e relativi allegati; in particolare, non saranno considerate valide eventuali clausole peggiorative contenute nella predetta documentazione del Fornitore rispetto a quelle della presente Convenzione e relativi allegati.
5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore della Pubblica Amministrazione, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi:
 - › prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito Corporate Central Billing (ossia Carte di Credito Corporate ad addebito centralizzato presso

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



l'Amministrazione) e Carte di Credito Corporate Individual Billing (ossia carte di credito ad addebito diretto presso il conto corrente personale del Titolare della carta) e relativi servizi connessi alla fornitura delle carte;

› prestazione dei servizi connessi alla fornitura delle Carte di Credito *Corporate Central Billing* e *Corporate Individual Billing*, quali:

- emissione ed invio dell'estratto conto mensile,
- servizio clienti dedicato,
- call center,
- servizi in caso di smarrimento, furto, utilizzo indebito o danneggiamento della carta,
- coperture assicurative minime;

› prestazione dei servizi migliorativi (se e nella tipologia offerta dal Fornitore) quali:

- servizi on line;
- servizi sms informativi e di sicurezza;
- (misure per la prevenzione di frodi verso la PA, nonché per la sicurezza e prevenzione di qualsiasi altro uso improprio della carta di credito Corporate Central Billing:
 - o servizio di supporto per la prevenzione, che l'Amministrazione potrà mettere in atto al suo interno.
 - o procedure e/o controlli per la prevenzione che l'Emittente si impegna ad eseguire.
- servizi per il controllo e l'analisi della spesa:
 - o servizi per il Titolare per il controllo delle movimentazioni effettuate con la carta Corporate Central Billing e Corporate Individual Billing;
 - o servizi per il Referente dell'Amministrazione per l'analisi della spesa effettuata con la carta Corporate Central Billing.

› ogni altro adempimento richiesto nel Capitolato Tecnico,

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo complessivo pari a 3.000 (tremila) carte di credito.

2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato E; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
3. (*se offerto*) Il servizio relativo alle misure per la prevenzione di frodi verso la PA, nonché per la sicurezza e prevenzione di qualsiasi altro uso improprio (non autorizzato o, comunque, non consentito) della carta di credito Corporate Central Billing, deve essere prestato dal Fornitore salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente nell'Ordinativo di



- Fornitura; peraltro, nel corso di esecuzione del singolo Contratto di fornitura, l'Amministrazione ha la facoltà di rinunciare a detto servizio, anche se originariamente accettato, ovvero di richiederne la prestazione, se non disposto nell'ordinativo di Fornitura.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato E.
 5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
 6. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
 7. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere da(gg/mm/aaaa) ; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di emissione della carta di credito oggetto dell'Ordinativo medesimo.

ARTICOLO 6

ONERI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. L'espletamento di ciascun servizio si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli sostenuti per la consegna delle carte e dei relativi PIN all'Amministrazione Contraente.
3. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità del servizio; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC.
5. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità del servizio abbiano dato esito positivo ed il servizio sia risultato conforme alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità del servizio sono a carico del Fornitore.
6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i servizi non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica di conformità sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
8. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



ARTICOLO 7.1

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO CORPORATE CENTRAL BILLING

1. Per Carta di Credito Corporate Central Billing si intende una carta di credito di tipo aziendale, conferita dall'Amministrazione al Titolare nei limiti consentiti dalla normativa vigente in tema di utilizzo della carta di credito nella P.A., ad addebito centralizzato presso l'Amministrazione Contraente con l'obiettivo di semplificare il processo di rendicontazione della spesa da parte della P.A. medesima.
2. Le Carte di Credito Corporate *Central Billing* possono essere utilizzate per le finalità e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa in tema di utilizzo della carta di credito nella P.A.
3. La Carta di Credito Corporate Central Billing è utilizzabile esclusivamente dal Titolare della medesima e non può essere ceduta o data in uso a terzi, anche se colleghi dipendenti e/o legati all'Amministrazione Contraente da un rapporto di lavoro continuativo.
4. L'Amministrazione Contraente indicherà nell'Ordinativo di Fornitura il numero di Carte di Credito Corporate Central Billing da emettere in proprio favore; il Fornitore si impegna a consegnare all'Amministrazione Contraente le carte richieste a mezzo di plico assicurato, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione dell'Ordinativo stesso, pena l'applicazione delle penali di cui oltre; nel medesimo termine massimo e con le medesime modalità, ma separatamente rispetto all'invio della carta, deve essere consegnato al Titolare il PIN della carta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, tutto come meglio stabilito ai paragrafi 2.2 e 2.3 del Capitolato Tecnico.
5. La validità della Carta di Credito Corporate Central Billing è di 36 (trentasei) mesi a partire dalla sua data di emissione. Il termine di scadenza della carta di credito dovrà essere indicato sulla carta stessa. Qualora sulla carta fossero indicati solo il mese e l'anno della scadenza con l'omissione del giorno, questo si intenderà essere l'ultimo giorno del mese indicato, tutto come meglio stabilito al paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico.
6. Per utilizzare la Carta di Credito Central Billing il titolare dovrà apporre la propria firma nell'apposito spazio posto sulla stessa e dovrà seguire la procedura di attivazione messa a disposizione dall'Emittente. La Carta di Credito Corporate Central Billing potrà essere utilizzata in Italia ed all'estero, presso gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito internazionale di pagamento di cui il Fornitore della carta possiede licenza, limitatamente alle tipologie di spesa previste dalla normativa vigente sopra richiamata.
7. È previsto un importo massimo di spesa per ogni Carta di Credito Corporate Central Billing pari ad €5.000,00 (cinquemila/00) mensili, o al maggiore importo offerto e risultante dall'Offerta Tecnica pari a _____, salvo in ogni caso diverso espresso accordo tra le parti.
8. ***(paragrafo eventuale da inserire se offerto il servizio di aumento temporaneo del plafond mensile e risultante dall'Offerta Tecnica)***
Il Referente dell'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore il servizio di aumento temporaneo del plafond mensile per un importo massimo di €50.000,00 (cinquantamila/00),

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



salvo in ogni caso diverso espresso accordo tra le parti. Si precisa che tale importo si andrà ad aggiungere al plafond mensile già previsto per la carta di cui al punto precedente. Il Referente dell'Amministrazione contestualmente alla suddetta richiesta, dovrà specificare la durata dell'estensione che comunque non potrà essere superiore ai 2 (due) mesi successivi alla richiesta. Qualora la necessità di estensione del plafond dovesse persistere, il Referente dell'Amministrazione dovrà provvedere ad una nuova richiesta. La richiesta dell'aumento temporaneo del plafond mensile potrà essere effettuata dal Referente dell'Amministrazione via e-mail, attraverso il Servizio Clienti dedicato oppure on line **(eventuale se il Fornitore ha offerto tale servizio)**.

9. Per le spese in valuta diversa dall'euro, il tasso di cambio applicato sarà quello ufficiale dei Paesi in cui ciò è previsto dalla legge o, in mancanza, il cambio interbancario prevalente vigente il giorno in cui il servizio viene reso, aumentato del 2% (due per cento) o la minore percentuale indicata nell'Offerta Economica pari a _____, calcolato sull'ammontare della spesa oggetto della conversione.
10. La Carta di Credito Corporate Central Billing potrà essere utilizzata per prelevare denaro contante in Italia e all'estero, presso gli sportelli per il prelievo automatico (ATM) delle banche convenzionate con il circuito di riferimento del Fornitore, attraverso l'inserimento del PIN. L'utilizzo di tale servizio prevede il pagamento di una commissione da calcolarsi sull'importo prelevato, pari al 4% (quattro per cento) o alla minore percentuale indicata nell'Offerta Economica pari a _____.
11. Nei casi di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione della Carta Corporate Central Billing in Italia, fermo restando quanto stabilito al paragrafo 2.14 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà provvedere alla consegna di una nuova Carta Corporate Central Billing al domicilio indicato nell'originario Ordinativo di Fornitura entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi o il numero minore di giorni lavorativi offerto e risultante dall'Offerta Tecnica pari a (_____), che decorrono dal giorno della richiesta della nuova carta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
12. **(il presente paragrafo sarà modificato in funzione di quanto offerto dal Fornitore e risultante dall'Offerta Tecnica)**

Nei casi di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione della Carta Corporate Central Billing all'estero, fermo restando quanto stabilito al paragrafo 2.14 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà provvedere alla consegna di una nuova Carta Corporate Central Billing a nome del Titolare al domicilio indicato nell'originario Ordinativo di Fornitura entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi o il numero minore di giorni lavorativi offerto e risultante dall'Offerta Tecnica pari a (_____), che decorrono dal giorno di richiesta della nuova Carta Corporate Central Billing, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Si precisa che la carta provvisoria d'emergenza dovrà avere una validità limitata pari a 6 (sei) mesi e potrà non riportare il nominativo del Titolare. Inoltre, dovrà essere invalidata, tramite taglio verticale, e riconsegnata all'Emittente dal Titolare una volta rientrato in Italia.



L'emissione della carta provvisoria d'emergenza è gratuita.

Nei casi di utilizzo non autorizzato conseguente a furto o smarrimento della carta, per quanto attiene ad eventuali perdite a carico del Titolare e/o Amministrazione, si applica quanto previsto dal D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i. attuativo della Direttiva 2007/64/CE.

13. ***(paragrafo eventuale se offerto il servizio Denaro Contante d'emergenza all'estero e risultante dall'Offerta Tecnica)***

Nei casi di smarrimento, furto o deterioramento della carta all'estero, il Titolare potrà usufruire del servizio "Denaro contante d'emergenza all'estero" seguendo la procedura messa a disposizione dal Fornitore per l'utilizzo di tale servizio.

14. ***(paragrafo eventuale da inserire se offerti i servizi on line, risultanti dall'Offerta Tecnica)***

Il Fornitore si impegna ad offrire i seguenti servizi on line:

- a) ***(se offerto)*** possibilità per il Titolare di scaricare l'estratto conto in formato elettronico non lavorabile;
- b) ***(se offerto)*** possibilità per il Referente dell'Amministrazione, di aggiornare on line il profilo dei Titolari (per esempio aggiornare l'anagrafica del Titolare – indirizzo del Titolare per l'invio dell'estratto conto);
- c) ***(se offerto)*** possibilità per il Referente dell'Amministrazione, di annullare una o più carte on line;
- d) ***(se offerto)*** possibilità per il Referente dell'Amministrazione di scaricare l'Estratto Conto globale in formato non lavorabile;
- e) ***(se offerto)*** possibilità per il Referente dell'Amministrazione di scaricare la lista movimenti di ciascuna carta in formato lavorabile;
- f) ***(se offerto)*** possibilità per il Referente dell'Amministrazione di visualizzare on line lo storico di almeno 12 mesi degli estratti conto di ciascuna carta;
- g) ***(se offerto)*** possibilità per il Referente dell'Amministrazione, di modificare on line il plafond di ogni singola carta.

15. ***(paragrafo eventuale, da inserire se offerti i servizi sms informativi e di sicurezza e risultanti dall'Offerta Tecnica).***

(eventuale se offerto il servizio) Il Fornitore si impegna ad inviare al numero di cellulare del Titolare, indicato nell'Ordinativo di fornitura, un avviso via sms per ogni transazione effettuata con la Carta di importo uguale o superiore a €50. Tale servizio è gratuito per il Titolare.

(eventuale se offerto il servizio) Il Fornitore si impegna ad inviare al numero di cellulare del Titolare, indicato nell'Ordinativo di fornitura, un avviso via sms di avvenuto aumento temporaneo del plafond mensile spendibile dalla carta, qualora richiesto dall'Amministrazione Contraente.

16. ***L'estratto conto delle spese effettuate con ciascuna Carta di Credito Corporate Central Billing e delle relative competenze, secondo le modalità stabilite al paragrafo 2.9 del Capitolato***



Tecnico, dovrà essere fornito mensilmente secondo le seguenti modalità:

- Per il Referente dell'Amministrazione: estratto conto globale in formato cartaceo che dovrà pervenire al Referente dell'Amministrazione entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- Per il Referente dell'Amministrazione: estratto conto in formato elettronico non lavorabile (ad esempio .pdf), che dovrà pervenire via e-mail attraverso posta elettronica certificata al Referente dell'Amministrazione entro i primi 3 (tre) giorni del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- Per il Titolare della Carta: estratto conto individuale cartaceo che dovrà pervenire al Titolare entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate;
- Per il Titolare della Carta: estratto conto individuale in formato elettronico non lavorabile (ad esempio .pdf), che dovrà pervenire via e-mail al Titolare entro i primi 3 (tre) giorni del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate.

L'estratto conto si intenderà approvato qualora decorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla ricezione del medesimo (o della eventuale notifica via mail della sua pubblicazione sul portale dell'Emittente qualora l'Emittente stesso, in corrispondenza della caratteristica tecnica migliorativa "Servizi on line", abbia offerto la possibilità di scaricare l'estratto conto in formato elettronico) non siano sollevate formali contestazioni e/o richieste di chiarimento dall'Amministrazione e/o dal Titolare (anche tramite il Referente dell'Amministrazione) sul contenuto dell'estratto conto.

Resta in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione e/o del Titolare di contestare eventuali operazioni di pagamento o anticipo contante non autorizzate o effettuate in modo inesatto, ai sensi del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i attuativo della Direttiva 2007/64/CE.

17. Il pagamento dell'importo risultante dall'estratto conto, comprensivo di tutte le spese effettuate con la carta, delle eventuali commissioni e delle spese accessorie, nonché delle spese di emissione, postali e di bollo per l'invio degli estratti conto, verrà regolato a mezzo bonifico bancario effettuato in favore del Fornitore, tutto come meglio stabilito al successivo articolo 10. In particolare, in merito al pagamento dell'imposta di bollo sull'estratto conto, si rimanda a quanto previsto all'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.
18. La revoca e/o sospensione della Carta di credito Corporate Central Billing potrà essere disposta dal Fornitore in qualsiasi momento al verificarsi di un giustificato motivo secondo quanto indicato nei regolamenti/fogli informativi del Fornitore, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, mediante lettera raccomandata al Titolare e/o al Referente dell'Amministrazione. La comunicazione della revoca e/o sospensione dovrà contenere la data a partire dalla quale la carta non sarà più utilizzabile e il motivo della revoca e/o sospensione.
19. La rinuncia potrà essere esercitata dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1671 cod. civ.,

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



mediante recesso, per una o più Carte di Credito Corporate Central Billing e/o dal Titolare, senza specificarne il motivo, con invio di comunicazione al Fornitore con lettera raccomandata. Tale comunicazione dovrà riportare la data a partire dalla quale la carta non dovrà essere più attiva dunque non più utilizzabile. Il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione e/o al Titolare che la carta oggetto del recesso sia invalidata mediante taglio verticale della stessa e successiva restituzione della stessa e di ogni eventuale accessorio alla stessa eventualmente collegato, entro 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione di recesso della stessa.

20. In tutti i casi di rinuncia, revoca e sospensione della carta, restano salvi i pagamenti dovuti al Fornitore per le spese effettuate anteriormente alla comunicazione di rinuncia, revoca e sospensione, tutto come meglio stabilito al paragrafo 2.11 del Capitolato Tecnico.
21. In ogni caso, vale ogni altra modalità e condizione di prestazione dei servizi correlati alla Carta di Credito Central Billing stabilite al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, ovvero se migliorative, ad ogni altra ogni altra modalità e condizione di cui all'Offerta Tecnica.

ARTICOLO 7.2

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO CORPORATE INDIVIDUAL BILLING

1. Per "Carta di Credito Corporate Individual Billing" si intende una carta di credito aziendale conferita dall'Amministrazione al Titolare con addebito diretto sul conto corrente del Titolare, con l'obiettivo di semplificare il processo di rendicontazione della spesa da parte della P.A.
2. Le Carte di Credito Corporate Individual Billing possono essere utilizzate per le finalità e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa in tema di utilizzo della carta di credito nella P.A. {a condizione che le spese di servizio non siano soggette ad attribuzione di CIG per il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e attesa la modalità di rimborso delle spese effettuate e della corresponsione delle spese di gestione della carta di credito medesima.
3. Le Carte di Credito Corporate Central Individual Billing sono utilizzabili esclusivamente dal Titolare della medesima e non possono essere cedute o data in uso a terzi, anche se colleghi dipendenti e/o legati all'Amministrazione Contraente da un rapporto di lavoro continuativo.
4. L'Amministrazione Contraente indicherà nell'Ordinativo di Fornitura il numero di Carte di Credito Corporate Individual Billing da emettere in proprio favore; il Fornitore si impegna a consegnare all'Amministrazione Contraente le carte richieste a mezzo di plico assicurato, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione dell'Ordinativo stesso, pena l'applicazione delle penali di cui oltre; nel medesimo termine massimo e con le medesime modalità, ma separatamente rispetto all'invio della carta, deve essere consegnato al Titolare il PIN della carta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, tutto come meglio stabilito ai paragrafi 3.2. e 3.3 del Capitolato Tecnico.
5. La validità delle Carte di Credito Corporate Individual Billing (se offerte) e delle Carte di Credito Individuali (se offerte) è di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di emissione delle stesse. Il termine di scadenza della carta di credito dovrà essere indicato sulla carta. Qualora sulla carta fossero indicati solo il mese e l'anno della scadenza con l'omissione del giorno,



questo si intenderà essere l'ultimo giorno del mese indicato, tutto come meglio stabilito al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico.

6. Per utilizzare le Carte di Credito Individual Billing il titolare dovrà apporre la propria firma nell'apposito spazio posto sulla stessa e dovrà seguire la procedura di attivazione messa a disposizione dall'Emittente. Le Carte di Credito Corporate Individual Billing potranno essere utilizzate in Italia ed all'estero, presso gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito internazionale di pagamento di cui il Fornitore della carta possiede licenza.
7. È previsto un importo massimo di spesa per ogni Carta di Credito Corporate Individual Billing pari ad €5.000,00 (cinquemila/00) mensili, salvo in ogni caso diverso espresso accordo tra le parti.
8. Per le spese in valuta diversa dall'euro, il tasso di cambio applicato sarà quello ufficiale dei Paesi in cui ciò è previsto dalla legge o, in mancanza, il cambio interbancario prevalente vigente il giorno in cui il servizio viene reso, aumentato del 2% (due per cento) o la minore percentuale indicata nell'Offerta Economica pari a _____, calcolato sull'ammontare della spesa oggetto della conversione.
9. Le Carte di Credito Corporate Individual Billing potranno essere utilizzate per prelevare denaro contante in Italia e all'estero, presso gli sportelli per il prelievo automatico (ATM) delle banche convenzionate con il circuito di riferimento del Fornitore, attraverso l'inserimento del PIN. L'utilizzo di tale servizio prevede il pagamento di una commissione da calcolarsi sull'importo prelevato, pari al 4% (quattro per cento) o alla minore percentuale indicata nell'Offerta Economica pari a _____.
10. Nei casi di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione delle Carte Corporate Individual Billing in Italia, fermo restando quanto stabilito al paragrafo 3.14 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà provvedere alla consegna di una nuova Carta Corporate Individual Billing al domicilio indicato nell'originario Ordinativo di Fornitura entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi o il numero minore di giorni offerto e risultante dall'Offerta Tecnica pari a _____, che decorrono dal giorno della richiesta della nuova carta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
11. ***(il presente paragrafo sarà modificato in funzione di quanto offerto dal Fornitore e risultante dall'Offerta Tecnica)***

Nei casi di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione della Carta Corporate Individual Billing all'estero, fermo restando quanto stabilito al paragrafo 3.14 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà provvedere alla consegna di una nuova Carta Corporate Individual Billing a nome del Titolare al domicilio indicato nell'originario Ordinativo di Fornitura entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi o il numero minore di giorni lavorativi offerto e risultante dall'Offerta Tecnica pari a (_____), che decorrono dal giorno di richiesta della nuova Carta Corporate Individual Billing, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Si precisa, a tal proposito, che in caso di consegna di una nuova carta provvisoria d'emergenza (e quindi in caso di consegna entro 1, 2 o 3 giorni lavorativi) la carta



provvisoria dovrà avere una validità limitata pari a 6 (sei) mesi e potrà non riportare il nominativo del Titolare. Inoltre, dovrà essere invalidata, tramite taglio verticale, e riconsegnata all'Emittente dal Titolare una volta rientrato in Italia. L'emissione della carta provvisoria d'emergenza è gratuita.

Nei casi di utilizzo non autorizzato conseguente a furto o smarrimento della carta, per quanto attiene ad eventuali perdite a carico del Titolare e/o Amministrazione, si applica quanto previsto dal D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i attuativo della Direttiva 2007/64/CE.

12. ***(paragrafo eventuale se offerto il servizio Denaro Contante d'emergenza all'estero e risultante dall'Offerta Tecnica)***

Nei casi di smarrimento, furto o deterioramento della Carta Corporate Individual Billing all'estero, il Titolare potrà usufruire del servizio "Denaro contante d'emergenza all'estero" seguendo la procedura messa a disposizione dal Fornitore per l'utilizzo di tale servizio.

13. ***(paragrafo eventuale da inserire se offerti i servizi on line, risultanti dall'Offerta Tecnica)***

Il Fornitore si impegna ad offrire il seguente servizio on line: possibilità per il Titolare di scaricare l'Estratto Conto in formato elettronico non lavorabile.

14. ***(paragrafo eventuale, da inserire se offerti i servizi sms informativi e di sicurezza e risultanti dall'Offerta Tecnica).***

Il Fornitore si impegna ad inviare al numero di cellulare del Titolare, indicato nell'Ordinativo di fornitura, un avviso via sms per ogni transazione effettuata con la carta di importo uguale o superiore a €50. Tale servizio è gratuito per il Titolare.

15. L'estratto conto delle spese effettuate con ciascuna Carta di Credito Corporate Individual Billing e delle relative competenze, dovrà essere fornito dal Fornitore, alle modalità indicate al paragrafo 3.9 del Capitolato Tecnico, in formato cartaceo da inviare con cadenza mensile al Titolare della carta all'indirizzo indicato nell'Ordinativo di Fornitura. L'Estratto Conto dovrà pervenire al Titolare entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo a quello di competenza.

L'estratto conto si intenderà approvato qualora decorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla ricezione del medesimo (o della eventuale notifica via mail della sua pubblicazione sul portale dell'Emittente qualora l'Emittente stesso, in corrispondenza della caratteristica tecnica migliorativa "Servizi on line", abbia offerto la possibilità di scaricare l'estratto conto in formato elettronico) non siano sollevate formali contestazioni e/o richieste di chiarimento dall'Amministrazione e/o dal Titolare (anche tramite il Referente dell'Amministrazione) sul contenuto dell'estratto conto.

Resta in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione e/o del Titolare di contestare eventuali operazioni di pagamento o anticipo contante non autorizzate o effettuate in modo inesatto, ai sensi del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i. attuativo della Direttiva 2007/64/CE.

16. Il pagamento dell'importo risultante dall'Estratto Conto, comprensivo di tutte le spese

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



effettuate con la Carta Corporate Individual Billing, delle eventuali commissioni e delle spese accessorie, nonché delle spese di emissione, postali e di bollo per l'invio degli estratti conto, verrà regolato mediante addebito automatico (es. SDD) direttamente sul conto corrente personale del Titolare, tutto come meglio stabilito al successivo articolo 10.

17. La revoca e/o sospensione della Carta di credito Corporate Individual Billing potrà essere disposta dal Fornitore in qualsiasi momento al verificarsi di un giustificato motivo secondo quanto indicato nei regolamenti/fogli informativi del Fornitore, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, mediante lettera raccomandata al Titolare e/o al Referente dell'Amministrazione. La comunicazione della revoca e/o sospensione dovrà contenere la data a partire dalla quale la carta non sarà più utilizzabile e il motivo della revoca e/o sospensione.
18. La rinuncia potrà essere esercitata dall'Amministrazione e/o dal Titolare ai sensi dell'articolo 1671 cod. civ., mediante recesso, per una o più Carte di Credito Corporate Individual Billing, senza specificarne il motivo, con invio di comunicazione al Fornitore con lettera raccomandata. Tale comunicazione dovrà riportare la data a partire dalla quale la carta non dovrà essere più attiva dunque non più utilizzabile. Il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione e/o al Titolare che la carta oggetto del recesso sia invalidata mediante taglio verticale della stessa e successiva restituzione della stessa e di ogni eventuale accessorio alla stessa eventualmente collegato, entro 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione di recesso della stessa.
19. In tutti i casi di rinuncia, revoca e sospensione della carta, restano salvi i pagamenti dovuti al Fornitore per le spese effettuate anteriormente alla comunicazione di rinuncia, revoca e sospensione, tutto come meglio stabilito al paragrafo 3.11 del Capitolato Tecnico.
20. In ogni caso, vale ogni altra modalità e condizione di prestazione dei servizi correlati alle Carte di Credito Corporate Individual Billing stabilite al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, ovvero se migliorative, ad ogni altra ogni altra modalità e condizione di cui all'Offerta Tecnica.

ARTICOLO 8

COPERTURE ASSICURATIVE DELLA CARTA

Al Titolare della Carta Corporate Central Billing e della Carta di Credito Corporate Individual Billing dovranno essere garantite le seguenti coperture assicurative connesse all'utilizzo della carta stessa, secondo quanto stabilito al paragrafo 2.15 e 3.15 del Capitolato Tecnico:

- A. Assicurazione per distruzione, danneggiamento, furto e ritardo consegna bagagli. Il massimale garantito dovrà avere un importo:
 - per bagaglio ed effetti personali: almeno pari a €500,00
 - per singolo articolo: almeno pari a €150,00
 - per oggetti di valore: almeno pari a €150,00
 - per ritardo del bagaglio: almeno pari a €250,00



- B. Assicurazione per il rischio infortuni viaggi (compreso volo) con capitali garantiti per persona almeno pari a:
- per il caso di morte: €150.000
 - per il caso di invalidità permanente: €150.000.
- C. **(se offerta)** Assicurazione per furto contanti prelevati con la carta, avvenuto entro le 12 ore successive al prelievo. Il massimale garantito dovrà avere un importo pari almeno a €500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ARTICOLO 9

SERVIZIO CLIENTI DEDICATO, CALL CENTER E REPORTISTICA

1. Ferma la prestazione degli ulteriori servizi connessi, nonché, se offerti, dei servizi opzionali, secondo le modalità e condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, a decorrere dalla stipula della presente Convenzione il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione e mantenere operativi:
 - a) un servizio clienti dedicato, per le attività e funzionalità stabilite al paragrafo 2.12 del Capitolato Tecnico per le Carte di Credito Corporate Central Billing, e al paragrafo 3.12 del Capitolato Tecnico per le Carte di Credito Corporate Individual Billing alle modalità ivi stabilite;
 - b) un call center, per le attività e funzionalità stabilite al paragrafo 2.13 del Capitolato Tecnico per le Carte di Credito Corporate Central Billing, e al paragrafo 3.13 del Capitolato Tecnico per le Carte di Credito Corporate Individual Billing, alle modalità ivi stabilite.
2. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi di ciascuna Amministrazione Contraente, e di richiedere al Fornitore, oltre al servizio di reportistica di cui al paragrafo 2.16 del Capitolato Tecnico per le Carte Corporate Central Billing e di reportistica di cui al paragrafo 3.16 del Capitolato Tecnico per le Carte Corporate Individual Billing, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il monitoraggio della gestione della Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate da ciascuna Amministrazione Contraente e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



di Fornitura, ivi inclusi quelli connessi e opzionali offerti, sono indicati nell'Offerta Economica e di seguito riportati:

Carta Corporate Central Billing - voce di costo	Importo (espresso in €)
Quota associativa annua	
Spese invio estratto conto cartaceo	
Commissione acquisto carburante	
Commissioni spese paesi extra euro	
Commissioni prelievo contanti	

Carta Corporate Individual Billing - voce di costo	Importo (espresso in €)
Quota associativa annua	
Spese invio estratto conto cartaceo	
Commissione acquisto carburante	
Commissioni spese paesi extra euro	
Commissioni prelievo contanti	

Tali corrispettivi sono dovuti al Fornitore per ciascuna carta Corporate Central Billing e/o Carta Corporate Individual Billing, saranno rendicontati con cadenza mensile tramite invio dell'estratto conto e saranno corrisposti unitamente al rimborso delle spese effettuate con la carta di credito:

- a) per le Carte di Credito Corporate Central Billing, dalle Amministrazioni Contraenti nel rispetto delle disposizioni in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, entro 30 giorni solari o nel maggior termine risultante dall'Offerta Tecnica, decorrenti dalla data di emissione dell'estratto conto, pari a _____.
- b) per le Carte di Credito Corporate Individual Billing dal Titolare, entro 30 giorni solari o nel maggior termine risultante dall'Offerta Tecnica, decorrenti dalla data di emissione dell'estratto conto, pari a _____.
2. Fermo quanto stabilito al precedente articolo 7.1, commi 16 e 17, i pagamenti di quanto stabilito al precedente comma 1 lettera a) saranno accreditati sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione] Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione] Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 co. 11 delle Condizioni Generali.

Fermo quanto stabilito al precedente articolo 7.2, commi 15 e 16, i pagamenti di quanto stabilito al precedente comma 1 lettera b), verranno regolati direttamente mediante addebito automatico (es. SDD) sul conto corrente personale del Titolare medesimo indicato nell'Ordinativo di Fornitura.

3. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente e/o del Titolare, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 1, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
4. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3 co. 10 delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
5. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore pari alla somma dei plafond mensili spendibili per un periodo pari ad almeno 12 mesi, da ciascuna singola carta richiesta nell'Ordinativo di Fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro 15 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
6. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione degli estratti conto non pagati. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

7. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione degli estratti conto non pagati. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
8. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
10. Esclusivamente per le Carte Corporate Central Billing, alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in estratto conto mediante addebito automatico (es. SDD) verrà riconosciuto uno sconto pari al ____ %
11. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 7 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,05%, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

ARTICOLO 11

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo compreso tra 4 e 10 giorni solari, non imputabile all'Amministrazione Contraente e/o al Titolare, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



carta ovvero del relativo PIN, di cui al precedente articolo 7.1, comma 4 per le Carte Corporate Central Billing e al precedente articolo 7.2 comma 4 per le Carte Corporate Individual Billing e nonché rispetto ai termini per la sostituzione della carta di cui al paragrafo 2.14 del Capitolato Tecnico per le Carte Corporate Central Billing e di cui al paragrafo 3.14 del Capitolato Tecnico per le Carte Corporate Individual Billing il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari a €100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 giorni solari - decorrenti dal primo giorno di ritardo - l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali di cui sopra, potrà risolvere il contratto.

2. In caso di ritardo compreso tra 15 e 30 giorni solari, non imputabile alla Amministrazione Contraente e/o Titolare ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l'invio anche di un solo estratto conto globale mensile, di cui al precedente articolo 7.1, comma 16, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari ad €100 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni solari - decorrenti dal primo giorno di ritardo - l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali di cui sopra, potrà risolvere il contratto.
3. ***(paragrafo eventuale da inserire se offerti i relativi servizi)*** In caso di mancato funzionamento, non imputabile all' Amministrazione Contraente e/o Titolare ovvero a forza maggiore o caso fortuito, anche di uno solo dei servizi on line di cui al precedente articolo 7.1 comma 14 per le Carte Corporate Central Billing e al precedente articolo 7.2 comma 13 per le Carte Corporate Individual Billing, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari ad €50 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. In caso di ritardo superiore a 10 giorni solari non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 9 comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a €300 (trecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Escludendo i casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, nell'ipotesi in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore medesimo una penale pari ad €50,00 (cinquanta/00), fino ad un massimo di €250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 12

GARANZIA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00), in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
 - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell'esecutore;
 - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
10. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun contratto attuativo, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare degli estratti conto inviati nel relativo arco temporale e regolarmente saldati, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero estratto conto, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.

3. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza semestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza semestrale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della garanzia sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



nella presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. si riservano la facoltà di risolvere il singolo Contratto di fornitura e/o la Convenzione nei seguenti casi:

- ☐ qualora per ogni singolo inadempimento, il ritardo di cui al precedente articolo 11, comma 1 si protragga oltre i 10 giorni;
 - ☐ qualora per ogni singolo inadempimento il ritardo di cui al precedente articolo 11, comma 2, si protragga oltre i 30 giorni;
 - ☐ qualora la prestazione dei servizi e comunque delle attività oggetto della Convenzione avviene nel mancato rispetto dei requisiti minimi previsti nel Capitolato tecnico nonché di quelli migliorativi eventualmente offerti.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
-
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 15

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sull'evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; tali servizi dovranno possedere funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.

2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore in ordine: *i)* alla intervenuta evoluzione tecnologica; *ii)* alla sussistenza, sul servizio "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del servizio sostituito; *iii)* alla descrizione delle caratteristiche "evolutive".
3. All'esito dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica in ordine alla sussistenza sul servizio "evoluto" di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del servizio sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il servizio "evoluto" a quello precedentemente fornito.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____ ____

CONSIP S.p.A.
Ing. _____

IL FORNITORE

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione



C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al, _____
Firma digitale: n. _____

C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al, _____
Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Oneri per la prestazione dei servizi e verifica di conformità); Articolo 7.1 (Modalità di utilizzo della carta di credito Corporate Central Billing); Articolo 7.2 (Modalità di utilizzo della carta di credito Corporate Individual Billing); Articolo 8 (Coperture assicurative della carta); Articolo 9 (Servizio clienti dedicato, call center e reportistica); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Garanzia); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE
Il legale rappresentante

C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al, _____
Firma digitale: n. _____

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione